

Circolare n. 43 FC/fa
11/12/2017

Ambiente

Conai

Rimborso proporzionale per esportazioni di imballaggi pieni nel 2017.

SINTESI

Procedura di esenzione del contributo ambientale Conai (CAC), da riservare alle aziende consorziate che esportano imballaggi pieni, già dichiarati con le procedure semplificate “a valore” o sulla “tara” delle merci stesse (modulo 6.2 import).

Nell’ambito della dichiarazione del Contributo ambientale Conai, in sigla CAC, sugli imballaggi pieni (merci imballate) importati, attivata con il Mod. 6.2 import, sono previste **procedure semplificate** che consentono di effettuare calcoli forfetari (sul valore delle merci o sulla tara senza distinzione per materiale).

Tali procedure semplificate vengono applicate solo:

- esclusivamente alle importazioni di merci imballate;
- in presenza di obiettive ragioni tecniche che non consentono di determinare il peso delle differenti tipologie di imballaggio delle merci importate.

Per le ditte consorziate che hanno dichiarato al Conai il CAC attraverso tali procedure per un importo annuo fino a 2.000 euro, a partire dalle esportazioni di imballaggi pieni effettuate dall’01/01/2017, sarà possibile usufruire di un rimborso proporzionale alla quota di imballaggi pieni esportati esclusivamente nelle condizioni di seguito elencate:

- a) la procedura è da considerarsi alternativa a quelle già esistenti per aziende esportatrici (ex ante con il Mod. 6.5, ex post con Mod. 6.6, e compensazione con Mod. 6.10, mentre può essere utilizzata anche contemporaneamente qualora si tratti di altri fusti di imballaggi documentati separatamente;
- b) la procedura è applicabile solo in presenza di **flussi costanti di import e di export**, nello stesso anno. Negli altri casi sono applicabili le altre procedure di esenzione;
- c) le categorie di materiali di imballaggio importati ed esportati devono essere omogenee (almeno per quanto riguarda gli imballaggi primari delle merci);
- d) il CAC è comunque dovuto per tutti gli acquisti nazionali di imballaggi vuoti e di merci imballate per le importazioni di imballaggi vuoti o pieni;
- e) la quota del CAC da rimborsare sarà fissata in funzione della percentuale del fatturato estero sul fatturato complessivo (Italia ed estero), da applicare al CAC dichiarato nello stesso anno, secondo lo schema seguente:

A	Vendite estero (anno precedente)	€	500.000,00
B	Vendite totali (anno precedente)	€	2.000.000.,00
C	Percentuale di esenzione per export	%	25
D	Contributo Ambientale Dichiarato a Conai con le procedure semplificate per import (anno precedente)	€	600,00
E	Credito spettante (Dx C/100)	€	150,00

- f) la procedura è riservata alle sole ditte consorziate che hanno presentato le dichiarazioni del CAC con le procedure semplificate sul valore delle merci o sulla tara delle stesse, per un importo complessivo annuo non superiore a 2.000 euro;
- g) la nuova procedura non ha effetto retroattivo ed è valida per le esportazioni di imballaggi pieni effettuate dal 1° gennaio 2017. Pertanto, la richiesta di rimborso potrà essere presentata dal 2018, **entro la fine di febbraio di ogni anno successivo a quello per il quale si chiede il rimborso**, con riconoscimento di un rimborso pari al 75% dell'importo spettante per richieste presentate con un ritardo di non oltre 30 giorni dalla scadenza ordinaria.

Il nuovo modulo che a breve sarà reso disponibile (corredato di istruzioni per la compilazione) potrà essere inviato on line a partire da gennaio 2018.